



Scheda informativa

per il Segway™ Human Transporter (HT)

Approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti¹

La Segway LLC² informa che:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, approva l'utilizzo in via sperimentale del mezzo "Segway™ Human Transporter" (di seguito nominato come Segway HT) sul territorio dei Comuni d'Italia che vogliono aderire alla fase di sperimentazione.

Sulla base dei risultati di detta fase, il Ministero, concordemente con le altre amministrazioni competenti, provvederà alla eventuale definizione delle norme comportamentali per la collocazione del mezzo nella legislazione italiana.

Per tale scopo è fatta gentile richiesta ai conducenti del mezzo di fornire alcune informazioni sull'utilizzo del Segway HT, per mezzo del questionario allegato.

Durante la fase di sperimentazione, saranno applicate al Segway HT alcune disposizioni del Codice della Strada italiano relative al comportamento dei pedoni.

Pertanto, ai conducenti del mezzo

è fatto obbligo

di uniformarsi alle norme contenute nell'art. 190 del Codice della Strada, relative al comportamento dei pedoni, con le precisazioni riportate sul retro.

Il Ministero indica, inoltre, l'assoluta obbligatorietà che nell'utilizzo del Segway HT, durante la fase di sperimentazione su "marciapiedi", "aree pedonali" di cui all'art. 3 Codice della Strada, e "piste ciclabili", si rispettino le seguenti prescrizioni:

1. velocità massima non superiore a 6 Km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore per le aree pedonali e per i marciapiedi;
2. velocità massima non superiore a 20 Km/h su piste ciclabili;
3. obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi
4. divieto di utilizzo a conducenti con età inferiore a 16 anni;
5. divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità (ad es. marciapiedi e piste ciclabili poco illuminati, ore notturne).

Ogni Amministrazione Comunale potrà limitare la circolazione del Segway HT all'interno del proprio territorio qualora specifiche esigenze locali lo rendano necessario. A tal riguardo si invita l'acquirente a prendere le necessarie informazioni presso il Comune nel quale si prevede di utilizzare il Segway HT.

L'elenco dei Comuni d'Italia aderenti alla fase di sperimentazione nonché ulteriori informazioni inerenti al Segway HT potranno essere richieste presso i distributori e rivenditori autorizzati e presso le Autorità locali.

¹ Protocollo ministeriale n.341/M/US2 del 13/04/2004

² Segway LLC, Delaware, USA Limited Liability Company, con uffici situati in:
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110-6908 USA.

Art. 190 Codice della Strada:

- Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui "I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione". Si vieta, pertanto, l'utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.
- Comma II: si conferma il testo contenuto per cui "I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Comma III: si conferma il testo contenuto per cui "E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui "E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni". Quindi, lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Comma V: si conferma il testo contenuto per cui "I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall'utilizzatore del Segway HT.
- Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui "E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in esame.
- Comma X: si conferma il testo contenuto per cui "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da .19,95 a .81,90".